



Normativa antiriciclaggio Le novità del recepimento della IV direttiva

10 aprile 2017

dott. ssa Teresa Aragno

OPEN Dot Com Spa

Società di servizi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Analisi, valutazione e mitigazione del rischio

Gli attori

Nell'analisi, valutazione e mitigazione del rischio di R/FT intervengono:

- Commissione Europea
- Comitato di Sicurezza Finanziaria
- Autorità (MEF, AV, UIF, DIA, GDF)
- Organismi di autoregolamentazione
- Soggetti obbligati

Commissione Europea

- Identifica, analizza e valuta i **rischi** di R e FT del **mercato europeo** e relativi alle **attività transfrontaliere**
- Entro il 26 giugno 2017 elabora una **relazione** (da aggiornare almeno ogni due anni) in cui esamina:
 - i settori del mercato interno maggiormente esposti al rischio
 - i rischi associati a ciascun settore
 - i mezzi più diffusi cui ricorrono i criminali per riciclare proventi illeciti

Commissione Europea

- Formula **raccomandazioni** agli Stati membri riguardo alle misure idonee ad affrontare i rischi individuati
- Mette la relazione a disposizione degli **Stati membri** e dei **soggetti obbligati** per assisterli nell'individuazione, comprensione, gestione e mitigazione del rischio di R/FT

Comitato di Sicurezza Finanziaria

- Identifica, analizza e valuta (con cadenza almeno triennale) il **rischio nazionale** di R e FT, a tal fine individua:
 - le minacce più rilevanti
 - le vulnerabilità del sistema di prevenzione, investigazione e repressione dei fenomeni di R/FT
 - i settori maggiormente esposti al rischio
- Considera:
 - i criteri internazionali approvati in materia
 - i risultati della relazione periodica della Commissione
 - gli elementi forniti dalle autorità partecipanti al CSF
 - i dati quantitativi e statistici forniti da MEF, UIF, Autorità di vigilanza, DIA, GDF, Organismi di autoregolamentazione, etc.

Comitato di Sicurezza Finanziaria

- Mette a disposizione i risultati dell'analisi agli **Organismi di autoregolamentazione** e ai **soggetti obbligati** per assisterli nella valutazione dei rischi di R/FT cui sono esposti nell'esercizio della propria attività e nella predisposizione di misure proporzionali e adeguate al rischio rilevato
- Comunica i risultati dell'analisi alla **Commissione**, alle autorità di vigilanza europee e ad altre autorità rilevanti di altri Stati membri che ne facciano richiesta

Autorità (MEF, AV, UIF, DIA, GDF)

- Concorrono all'analisi del rischio nazionale di R/FT
- Riferiscono periodicamente al CSF sugli esiti delle analisi di rispettiva competenza al fine di individuare tipologie di clientela, prodotti, operazioni che per caratteristiche operative o geografiche necessitano di specifici interventi
- Utilizzano l'analisi ai fini della definizione delle priorità e della distribuzione delle risorse necessarie a migliorare il sistema di prevenzione e contrasto del R/FT
- Riferiscono al CSF sulle misure e sui presidi adottati al fine di mitigare i rischi riscontrati in sede di analisi

Organismi di autoregolamentazione

- Elaborano e aggiornano **regole tecniche** in materia di:
 - procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di R/FT cui i professionisti sono esposti nell'esercizio della propria attività
 - controlli interni
 - adeguata verifica, anche semplificata
 - conservazione

Organismi di autoregolamentazione

Individuano i **requisiti dimensionali** e **organizzativi** in base ai quali i soggetti obbligati adottano specifici presidi, controlli e procedure per:

- la **valutazione e gestione del rischio** di R/FT
- l'introduzione di una **funzione antiriciclaggio** e, se adeguate, la nomina di un **responsabile** della funzione antiriciclaggio e la nomina di una funzione di **revisione indipendente** per la verifica delle politiche, dei controlli e delle procedure

Soggetti obbligati

- Adottano **procedure oggettive e coerenti** con i criteri dettati dagli OdA per l'analisi e la valutazione dei rischi di R e FT tenendo conto di fattori di rischio associati alla tipologia di clientela, all'area geografica di operatività, ai canali distributivi e ai prodotti e servizi offerti
- Adottano i **presidi** e attuano i **controlli** e le **procedure**, adeguati alla propria natura e dimensione, necessari a mitigare e gestire i rischi di R e FT



I sistemi e le procedure adottati rispettano le prescrizioni e le garanzie in materia di **protezione dei dati personali**

Soggetti obbligati

- Adottano misure proporzionate ai propri rischi, alla propria natura e alle proprie dimensioni, idonee a **rendere noti al proprio personale** gli obblighi cui sono tenuti
- Garantiscono lo svolgimento di programmi permanenti di **formazione** finalizzati:
 - alla corretta applicazione delle disposizioni
 - al riconoscimento di operazioni connesse al R/FT
 - all'adozione di comportamenti e procedure

Soggetti obbligati

La valutazione dei rischi di R/FT è:

- documentata
- periodicamente aggiornata
- messa a disposizione delle autorità (MEF, UIF, DIA, GDF) e degli OdA, ai fini dell'esercizio delle rispettive funzioni



Adeguate verifica della clientela

Nei confronti di chi

- Cliente
- Titolare effettivo



In particolare:

- nei confronti dei nuovi clienti
- nei confronti dei clienti già acquisiti rispetto ai quali l'AV si renda opportuna in considerazione del mutato livello di rischio di R/FT associato al cliente

In quali occasioni

- in occasione del **conferimento dell'incarico** per l'esecuzione di una prestazione professionale
- in occasione dell'esecuzione di un'**operazione occasionale**, disposta dal cliente, **che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro** (in unica operazione o con più operazioni che appaiono collegate per realizzare un'operazione frazionata)
- quando vi è **sospetto** di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo
- quando vi sono **dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati** precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione

Esclusioni



- attività di mera redazione e trasmissione ovvero di sola trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali
- adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui all'art. 2, comma 1 l. 12/1979

Contenuto degli obblighi

- Identificazione del cliente e dell'esecutore e verifica della loro identità
- Identificazione del titolare effettivo e verifica della sua identità
- Acquisizione e valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura della prestazione professionale
- Controllo costante del rapporto con il cliente

Identificazione e verifica dell'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo - Quando

Prima

- del conferimento dell'incarico per lo svolgimento di una prestazione professionale
- dell'esecuzione dell'operazione occasionale

In caso di conferimento di incarico a basso rischio R/FT

Prima del conferimento dell'incarico	Al più presto e comunque entro 30 giorni dal conferimento dell'incarico
Acquisire <ul style="list-style-type: none">- i dati identificativi del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo- i dati relativi alla tipologia e all'importo dell'operazione	Verificare l'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo In caso di impossibilità oggettiva di completare la verifica dell'identità scatta l'obbligo di astensione e l' eventuale SOS

Verifica dell'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo



laddove in relazione ai dati identificativi e alle informazioni acquisiti sussistano **dubbi, incertezze o incongruenze**

Riscontro della veridicità dei dati identificativi contenuti nei documenti e delle informazioni acquisiti all'atto dell'identificazione

Per clienti diversi dalle persone fisiche e per i fiduciari di trust espressi, la verifica dell'identità del titolare effettivo impone l'adozione di misure, commisurate alla situazione di rischio, idonee a **comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente.**

Verifica dell'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo - Come

Attraverso:

- la consultazione del sistema pubblico per la prevenzione del furto di identità
- il ricorso ad altre fonti attendibili e indipendenti (basi di dati ad accesso pubblico o subordinato ad autenticazione, riferibili ad una pubblica amministrazione, nonché quelle riferibili a soggetti privati autorizzati al rilascio di identità digitali ovvero di un regime di identificazione elettronica)

Acquisizione e valutazione di informazioni su scopo e natura della prestazione professionale

Informazioni relative:

- alle relazioni tra il cliente e l'esecutore
- alle relazioni tra il cliente e il titolare effettivo
- all'attività lavorativa
- alla situazione economico - patrimoniale del cliente o ulteriori (in funzione del rischio)

Verificando la compatibilità dei dati e delle informazioni fornite dal cliente con le informazioni acquisite autonomamente dal professionista, anche avuto riguardo al complesso delle operazioni compiute in costanza del rapporto o di altri rapporti precedentemente intrattenuti nonché all'instaurazione di ulteriori rapporti

Controllo costante

- Esame della complessiva operatività del cliente
- Verifica e aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite
- Verifica della provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità del cliente (se necessaria in funzione del rischio)

Estensione delle attività

L'**estensione** delle verifiche, della valutazione e del controllo è **commisurata e proporzionale all'entità dei rischi di R/FT rilevati**

I professionisti **dimostrano** alle autorità e agli organismi di autoregolamentazione **che le misure adottate sono adeguate al rischio rilevato**

Estensione delle attività

Le misure sono graduate sulla base dei seguenti criteri generali:

Con riferimento al cliente	Con riferimento all'operazione o prestazione professionale
Natura giuridica	Tipologia di operazione o prestazione professionale
Prevalente attività svolta	Modalità di svolgimento dell'operazione o prestazione professionale
Comportamento	Ammontare dell'operazione
Area geografica di residenza o sede del cliente/della controparte	Frequenza e volume delle operazioni e durata della prestazione professionale
	Ragionevolezza dell'operazione o della prestazione professionale in rapporto all'attività svolta dal cliente e all'entità delle risorse economiche nella sua disponibilità
	Area geografica di destinazione del prodotto e oggetto dell'operazione o della prestazione professionale



Modalità semplificate di adeguata verifica

Quando e come



I **casi** e gli **adempimenti non** sono più definiti in modo puntuale dalla legge (vigente art. 25 d.lgs. 231/2007)

L'adeguata verifica semplificata è **possibile** in presenza di basso rischio di R/FT (**esclusa** quando vi è sospetto di R/FT) e consiste in una **semplificazione** sotto il profilo dell'**estensione** e della **frequenza** degli adempimenti

Come

Commisurando l'estensione delle misure di adeguata verifica al rischio in concreto rilevato tenendo conto dei seguenti indici di basso rischio:

- tipologia di clienti
- tipologie di prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione
- aree geografiche

Come

- **Tipologia di clienti**

- Società quotate con obbligo di trasparenza
- Pubbliche amministrazioni o istituzioni o organismi che svolgono funzioni pubbliche, conformemente al diritto dell'UE
- Clienti residenti in aree geografiche a basso rischio

- **Aree geografiche**

- Stati membri
- Paesi terzi
 - dotati di efficaci sistemi di prevenzione del R/FT
 - caratterizzati da basso livello di corruzione o permeabilità ad attività criminose, secondo fonti autorevoli e indipendenti
 - con presidi di prevenzione di R/FT effettivi e coerenti con le raccomandazioni del GAFI, secondo fonti autorevoli e indipendenti

Come

Gli organismi di autoregolamentazione:

- stabiliscono misure semplificate di adeguata verifica da adottare in situazioni di basso rischio
- possono individuare fattori di rischio ulteriori da prendere in considerazione ai fini dell'individuazione degli indici di basso rischio



Modalità rafforzate di adeguata verifica

Quando

- In caso di elevato rischio di R/FT
- **Sempre** in caso di:
 - clienti **residenti in Paesi terzi ad alto rischio** individuati dalla Commissione europea
 - prestazioni professionali con **clienti e titolari effettivi** che siano **persone politicamente esposte (PEP)**

Come

Commisurando l'estensione delle misure di adeguata verifica al rischio in concreto rilevato tenendo conto di indici di rischio:

- relativi al cliente
- relativi a prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione
- geografici

Come

Fattori di rischio relativi al cliente:

- prestazioni professionali eseguite in **circostanze anomale**
- residenza o sede in **aree geografiche ad alto rischio**
- strutture qualificabili come **veicoli di interposizione patrimoniale**
- società che hanno emesso **azioni al portatore** o sono **partecipate da fiduciari**
- attività economiche caratterizzate da **elevato utilizzo di contante**
- **assetto proprietario** della società cliente **anomalo** o **eccessivamente complesso** in relazione alla natura dell'attività svolta

Come

Fattori di rischio relativi a prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione:

- elevato grado di personalizzazione, offerti a una clientela dotata di un patrimonio di rilevante ammontare
- operazioni che potrebbero favorire l'anonimato
- **prestazioni professionali o operazioni occasionali a distanza** non assistite da adeguati meccanismi e procedure di riconoscimento
- **pagamenti ricevuti da terzi privi di un evidente collegamento** con il cliente o con la sua attività
- **prodotti e pratiche commerciali di nuova generazione**, compresi i **meccanismi innovativi di distribuzione** e l'uso di **tecnologie innovative** o in evoluzione per prodotti nuovi o preesistenti

Come

Fattori di rischio **geografici**:

- Paesi terzi ritenuti **carenti di efficaci presidi di prevenzione** del R/FT coerenti con le raccomandazioni GAFI, secondo fonti autorevoli e indipendenti
- Paesi terzi caratterizzati da un **elevato livello di corruzione** o di **permeabilità ad altre attività criminose**, secondo fonti autorevoli e indipendenti
- Paesi soggetti a **sanzioni, embargo o misure analoghe** emanate dai competenti organismi nazionali e internazionali
- Paesi che **finanziano o sostengono attività terroristiche** o nei quali operano organizzazioni terroristiche

Come

Gli organismi di autoregolamentazione possono:

- stabilire misure rafforzate di adeguata verifica ulteriori da adottare in situazioni di alto rischio
- individuare fattori di rischio ulteriori da prendere in considerazione ai fini dell'individuazione degli indici di alto rischio

Come

- **Acquisendo informazioni aggiuntive** sul cliente e sul titolare effettivo
- **Approfondendo gli elementi** posti a fondamento delle valutazioni su scopo e natura del rapporto
- **Intensificando la frequenza** dell'applicazione delle procedure volte a garantire il controllo costante
- Applicando **misure ulteriori** individuate dagli organismi di autoregolamentazione

Come

In caso di operazioni:

- caratterizzate da **importi insolitamente elevati**
- rispetto alle quali sussistono **dubbi circa la finalità** cui le medesime sono in concreto preordinate
 - esaminando contesto e finalità
 - rafforzando il grado e la natura delle verifiche volte a determinare se le operazioni siano sospette

Persone politicamente esposte

Definire adeguate procedure, basate sul rischio, per determinare se il cliente sia una PEP

In caso di prestazioni con cliente PEP, adottare le seguenti **ulteriori misure**:

- **autorizzazione** dei soggetti titolari di poteri di amministrazione o direzione ovvero di loro delegati prima di avviare o proseguire una prestazione professionale o effettuare un'operazione occasionale con tali clienti,
- misure adeguate per **stabilire origine del patrimonio e dei fondi** impiegati nell'operazione
- **controllo costante e rafforzato** della prestazione professionale



Il registro dei titolari effettivi

Titolare effettivo - Definizione

Cliente persona fisica



le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse delle quali, in ultima istanza, è resa la prestazione professionale o è eseguita l'operazione (art. 1, lett. pp)

Cliente diverso da persona fisica



le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo (art. 20, comma 1)

Titolare effettivo di società di capitali

Primo criterio – Proprietà diretta o indiretta (art. 20, comma 2)

- Proprietà diretta: titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica
- Proprietà indiretta: titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale del cliente, posseduta per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona

Se l'esame dell'assetto proprietario non consente di individuare in maniera univoca la proprietà, diretta o indiretta, dell'ente



Titolare effettivo di società di capitali

Secondo criterio – Controllo (art. 20, comma 3)

Sono titolari effettivi le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo in forza:

- della **maggioranza dei voti** esercitabili in assemblea ordinaria
- di **voti sufficienti per** esercitare un'**influenza dominante** in assemblea ordinaria
- dell'esistenza di particolari **vincoli contrattuali** che consentano di esercitare un'**influenza dominante**

Se i criteri precedenti non consentono di individuare univocamente uno o più titolari effettivi



Titolare effettivo di società di capitali

Terzo criterio – Poteri di amministrazione o direzione (art. 20, comma 4)

- Sono titolari effettivi le persone fisiche titolari di **poteri di amministrazione o direzione** della società

Titolare effettivo di persone giuridiche private

In caso di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato, sono **cumulativamente** individuati come titolari effettivi:

- i fondatori, se in vita
- i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili
- i titolari di funzioni di direzione e amministrazione

(art. 20, comma 5)

Titolare effettivo di trust

In caso di trust sono individuati come titolari effettivi:

- il fondatore
- il fiduciario o i fiduciari
- il guardiano ovvero altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti
- i beneficiari o la classe di beneficiari
- le altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust
- qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi

(art. 22, comma 5)

Imprese dotate di personalità giuridica

Gli amministratori **acquisiscono** informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva dell'impresa sulla base di quanto risulta:

- dalle scritture contabili e dai bilanci
- dal libro dei soci
- dalle comunicazioni relative all'assetto proprietario o al controllo dell'ente
- dalle comunicazioni ricevute dai soci
- da ogni altro dato a loro disposizione

le **forniscono** ai soggetti obbligati e le **conservano** per un periodo non inferiore a cinque anni

In caso di dubbi...

Gli amministratori fanno **espressa richiesta** al socio rispetto a cui sia necessario approfondire l'entità dell'interesse nell'ente.

L'inerzia o il rifiuto ingiustificati del socio nel fornire le informazioni richieste ovvero l'indicazione di informazioni palesemente fraudolente:

- rendono non esercitabile il diritto di voto
- comportano l'impugnabilità (ex 2377 c.c.) delle deliberazioni eventualmente assunte con il voto determinante di quel socio. Si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 120 e 122 tuf, 74 e 77 cap e 2341 ter c.c.

Persone giuridiche private

Il **fondatore**, ove in vita, ovvero i **soggetti** cui è attribuita la **rappresentanza e l'amministrazione** dell'ente **acquisiscono** informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva dell'ente sulla base di quanto risulta:

- dallo statuto
- dall'atto costitutivo
- dalle scritture contabili
- da ogni altra comunicazione o dato a loro disposizione

le **forniscono** ai soggetti obbligati e le **conservano** per un periodo non inferiore a cinque anni

Trust espressi

I fiduciari **acquisiscono** e detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust per tali intendendosi quelle relative all'identità:

- del fondatore
- del fiduciario o dei fiduciari
- del guardiano ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti
- dei beneficiari o classe di beneficiari
- delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust
- di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi

Trust espressi

I fiduciari:

- **conservano** le informazioni per un periodo non inferiore a cinque anni dalla cessazione del loro stato di fiduciari
- **rendono** le informazioni prontamente **accessibili** a MEF, AV, UIF, DIA, GDF
- **dichiarano** il proprio stato ai soggetti obbligati quando, in tale veste, instaurano un rapporto professionale

Comunicazione titolari effettivi al Registro Imprese

- A carico di imprese dotate di personalità giuridica, delle persone giuridiche private e dei trust
- In apposite sezioni ad accesso riservato
- Per via esclusivamente telematica
- In esenzione da imposta di bollo



L'omessa comunicazione è punita con **sanzione** amministrativa pecuniaria da 206 a 2.065 euro (art. 2630 c.c.)

(art. 21, comma 1)

Accesso alle sezioni del Registro Imprese relative a imprese dotate di personalità giuridica e persone giuridiche private

E' consentito:

- ai **destinatari degli obblighi antiriciclaggio**, previo accreditamento e dietro pagamento dei diritti di segreteria
- a MEF, AV, UIF, DIA, GDF senza restrizioni
- alla DNAA e all'autorità giudiziaria conformemente alle rispettive attribuzione istituzionali
- alle autorità preposte al contrasto dell'evasione fiscale con modalità idonee a garantire il perseguimento di tale finalità
- ai soggetti privati portatori di un interesse giuridico rilevante e differenziato a determinate condizioni e dietro pagamento dei diritti di segreteria

Accesso alla sezione del Registro Imprese relativa ai trust

E' consentito:

- ai **destinatari degli obblighi antiriciclaggio**, previo accreditamento e dietro pagamento dei diritti di segreteria
- a MEF, AV, UIF, DIA, GDF e alla DNAA senza restrizioni

Attenzione



La consultazione dei registri **non esonera** i soggetti obbligati dal valutare il rischio di R/FT cui sono esposti nell'esercizio della loro attività e dall'adottare misure adeguate al rischio medesimo (art. 21, comma 6)

Occorre **conservare traccia** delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo (art. 20, comma 6)

Modalità di comunicazione

Apposito decreto del MEF, di concerto con il MISE, stabilisce:

- dati e informazioni oggetto di comunicazione
- modalità e termini della comunicazione
- modalità per l'accesso tempestivo da parte delle autorità
- modalità di consultazione e requisiti di accreditamento da parte dei soggetti obbligati
- termini, competenza e modalità del procedimento per la valutazione della sussistenza dell'interesse all'accesso in capo ai soggetti titolari di interesse giuridico rilevante e differenziato
- modalità di dialogo tra RI e Agenzia delle Entrate
- importo dei diritti di segreteria



Obblighi di conservazione

Obbligo di registrazione



Non è più previsto l'obbligo di registrazione dei dati del cliente e della prestazione in archivio cartaceo o informatico

Oggetto dell'obbligo di conservazione

- Copia dei documenti acquisiti in occasione dell'adeguata verifica
- Originale, o copia avente efficacia probatoria ai sensi della normativa vigente, delle scritture e registrazioni inerenti le operazioni

Contenuto della documentazione

La documentazione conservata deve consentire quanto meno di ricostruire univocamente:

- data di conferimento dell'incarico
- dati identificativi del cliente, dell'esecutore, del titolare effettivo
- scopo e natura della prestazione professionale
- data, importo e causale dell'operazione
- mezzi di pagamento utilizzati

Modalità di conservazione

- Rispetto codice della privacy
- Trattamento per le sole finalità del decreto
- Idoneità a prevenire qualsiasi perdita di dati e informazioni
- Idoneità a garantire la ricostruzione dell'operatività o attività del cliente
- Indicazione esplicita dei soggetti legittimati:
 - ad alimentare il sistema di conservazione e
 - ad accedere ai dati e alle informazioni ivi conservati

Modalità di conservazione

Devono assicurare:

- accessibilità completa e tempestiva ai dati e alle informazioni da parte delle autorità
- tempestiva (*) acquisizione dei documenti, dei dati e delle informazioni, con indicazione della relativa data
- integrità dei dati e delle informazioni e non alterabilità degli stessi dopo la loro acquisizione
- trasparenza, completezza e chiarezza dei dati e delle informazioni e mantenimento della loro storicità

(*) Entro 30 giorni dal conferimento dell'incarico, dall'esecuzione dell'operazione o della prestazione professionale, dalla variazione e dalla chiusura della prestazione professionale

Fascicolo del cliente



Il fascicolo del cliente conforme a quanto indicato costituisce idonea modalità di conservazione

Centro di servizio

E' possibile avvalersi di un autonomo centro di servizi:

- ferma restando la responsabilità del soggetto obbligato
- purché al soggetto obbligato sia assicurato l'accesso diretto e immediato al sistema di conservazione

Finalità, tempo e utilizzabilità

I documenti, i dati e le informazioni acquisiti sono conservati per **10 anni** dalla cessazione della prestazione professionale o dall'esecuzione dell'operazione occasionale

Finalità:

- prevenzione, individuazione o accertamento di attività di R/FT
- analisi UIF o altre autorità competenti

Utilizzabilità a fini fiscali



Grazie per l'attenzione

Per informazioni di carattere generale: info@opendotcom.it

Sito: www.opendotcom.it

OPEN Dot Com Spa

Società di servizi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili